II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1987
che approva un programma integrato mediterraneo per la regione Corsica

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/62/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che la Francia ha presentato alla Commissione un programma integrato mediterraneo per la regione Corsica;

considerando che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, il PIM Corsica, in versione modificata, è stato presentato dalla Commissione al comitato consultivo dei programmi integrati mediterranei che ha espresso parere positivo;

considerando che il PIM Corsica, ivi compreso il relativo piano finanziario, può quindi essere approvato dalla Commissione;

considerando che il PIM Corsica si riferisce al periodo dal 28 gennaio 1986 al 27 gennaio 1993;

considerando che il PIM Corsica contiene misure che costituiscono un programma d'azione specifico e che, in quanto tali, possono beneficiare di un contributo finanziario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2088/85;

considerando che, a fini di efficienza, il PIM Corsica verrà realizzato in due fasi successive e che, per il momento, il piano finanziario del PIM è stato elaborato solo per il primo periodo;

considerando che la spesa per la realizzazione delle misure che compongono il PIM Corsica è stimata a 109 150 000 ECU per il periodo dal 28 gennaio 1986 al 31 dicembre 1988;

considerando che il contributo comunitario coperto dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stimato a 9 060 000 ECU per il medesimo periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PIM Corsica, nella versione presentata alla Commissione il 28 gennaio 1986 e successivamente modificata previo esame da parte della Commissione e consultazione del comitato consultivo dei PIM, è approvato. La spesa totale stimata e la stima dei contributi comunitari attinti a ciascuna delle fonti di bilancio della Comunità sono indicate nel piano finanziario del PIM Corsica.

A condizione che gli interventi siano effettuati conformemente al PIM Corsica, rimanendo nei limiti delle stime di spesa complessiva, e che siano rispettate le norme e le procedure delle singole fonti di finanziamento comunitario, la Commissione concede i contributi comunitari così come figuranti nel piano finanziario del PIM Corsica.

[1] GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

Articolo 2

Il contributo proveniente dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 non può superare l'importo di 9 060 000 ECU relativamente alle spese sostenute nel periodo dal 28 gennaio 1986 al 31 dicembre 1988 per misure da finanziare nel contesto del PIM Corsica, stimate a 109 150 000 ECU.

Articolo 3

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, una prima quota attinta alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 di detto regolamento e pari a 950 000 ECU è impegnata in conformità del piano finanziario del PIM Corsica.

Articolo 4

Se una misura è finanziata in parte con stanziamenti da un fondo strutturale e in parte attingendo alla linea speciale di bilancio, può essere corrisposto un anticipo da ciascuna di dette fonti, secondo le norme applicabili alle medesime.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Grigoris VARFIS

Membro della Commissione

CONTRATTO DI PROGRAMMA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(in appresso denominata « la Commissione »),

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REGIONE CORSICA,

in appresso denominate « le parti contraenti »,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

TITOLO I

Azione congiunta di attuazione del programma integrato mediterraneo per la regione Corsica (in appresso denominato « PIM »)

Articolo 1

Il presente contratto costituisce un contratto di programma ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2088/85. Esso entra in vigore il 28 gennaio 1986 e scade nel momento in cui la Commissione constata la conclusione dell'assistenza finanziaria della Comunità.

Nel quadro del presente contratto, le parti contraenti concordano un'azione congiunta per garantire la buona esecuzione del PIM, alle condizioni definite nel programma in questione, quale è stato adottato con la decisione della Commissione del 15 luglio 1987.

L'azione congiunta è intesa a garantire l'efficacia delle iniziative di attuazione del PIM, quale intervento integrato di sviluppo, mediante :

— la definizione delle responsabilità, nell'intento di rendere possibile una gestione adeguata dell'insieme delle risorse di bilancio pubbliche specificate nel piano di finanziamento del suddetto PIM, nel rispetto delle politiche comunitarie ;

— la definizione di un dispositivo di coordinamento e di mobilitazione tra tutte le amministrazioni interessate e con le autorità rappresentative dei beneficiari ed operatori economici della regione ;

— il reperimento di informazioni attendibili, pertinenti e sollecite in merito allo svolgimento del PIM ed al suo impatto economico e sociale.

TITOLO II

La responsabilità di gestione e di coordinamento

Articolo 2

Il ministro incaricato degli affari europei è responsabile nei riguardi della Comunità europea delle questioni riguardanti l'attuazione dell'insieme dei PIM francesi ed in particolare del rispetto delle disposizioni del presente contratto.

Articolo 3

1. Il prefetto, commissario della Repubblica, ed il presidente del consiglio regionale della regione Corsica sono incaricati, ciascuno per quanto li riguarda, di garantire la buona esecuzione del PIM.

Essi sono assistiti da un comitato di controllo, di cui assicurano insieme le funzioni di presidenza, con sede nella regione Corsica. I compiti e le competenze del comitato di controllo e ogni altro incarico che potrebbe essergli affidato di comune accordo dalle parti contraenti sono definiti nel capitolo 5, paragrafo 2 del PIM. La composizione del comitato di controllo è definita nell'allegato I del presente contratto.

2. Le autorità francesi decidono le misure di coordinamento necessarie a livello nazionale.

3. La Commissione, eventualmente d'intesa con la Banca europea per gli investimenti, decide le misure di coordinamento necessarie a livello comunitario.

Articolo 4

Le parti contraenti si impegnano, ciascuna per quanto le riguarda, a impartire le necessarie istruzioni alle persone cui sono assegnati compiti conformemente al presente contratto di programma, nell'intento di garantire la consultazione ed il coordinamento indispensabili per la buona esecuzione del PIM a tutti i livelli, in particolare con l'insieme delle parti interessate nella regione Corsica.

Articolo 5

Le autorità francesi designano in loco, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, un responsabile del controllo per ciascuno dei sottoprogrammi che fanno parte del PIM.

Ciascun responsabile del controllo provvede a fornire informazioni complete e uniformi ai membri del comitato di controllo, in relazione ai singoli interventi che fanno parte del sottoprogramma di cui si occupa, conformemente agli articoli 12 e 13 del presente contratto.

Egli deve richiamare regolarmente l'attenzione del prefetto, commissario della Repubblica della regione di Corsica, e del presidente del consiglio regionale sulle varie procedure amministrative, tecniche o di bilancio necessarie per garantire la buona esecuzione del sottoprogramma di cui si occupa, nella forma approvata.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il responsabile del controllo assicura anche la presidenza di gruppi di lavoro tecnici, allorché esistono, allo scopo di preparare le discussioni in seno al comitato.

Articolo 6

Entro il 31 luglio 1987, il prefetto, commissario della Repubblica della regione Corsica, ed il presidente del consiglio regionale designano, ciascuno per quanto li riguarda e con metodo paritetico, i membri del comitato di controllo. Di comune accordo designano i responsabili del controllo, scegliendoli tra i membri del comitato di controllo. Il segretario del comitato di controllo è il segretario generale degli affari regionali, che provvede al necessario coordinamento con i servizi della regione.

Entro il 31 luglio 1987, la Commissione designa i propri rappresentanti in seno al comitato di controllo e invita la Banca europea per gli investimenti a designare il proprio. Le autorità francesi ne vengono informate.

Sotto l'autorità del presidente del comitato di controllo, il segretario prende le iniziative necessarie per garantire il buon funzionamento del comitato di controllo, in particolare provvede al trattamento dei dati d'informazione.

Articolo 7

Le parti contraenti concordano la nomina, entro il 31 dicembre 1987, di un organismo indipendente, cui è affidata la valutazione.

Tale organismo deve disporre dell'esperienza e delle conoscenze professionali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Il responsabile della valutazione sarà assunto con contratto di durata determinata, stabilito di comune accordo tra le parti contraenti. Sarà retribuito a carico degli stanziamenti di cui alla voce « Controllo e valutazione » del sottoprogramma « Attuazione del PIM ». Viene consultato dal comitato di controllo nel corso delle riunioni.

Infine, l'organismo in questione può inviare un proprio rappresentante, allo scopo di rendersi conto dello stato delle operazioni in corso. Le visite saranno però preannunciate e si svolgeranno alla presenza di un responsabile designato dalla presidenza del comitato di controllo.

TITOLO III

Gestione delle risorse di bilancio

Articolo 8

Per garantire l'attuazione delle azioni già incluse nel PIM, si seguirà il calendario di previsione degli impegni e dei pagamenti delle varie fonti di finanziamento comunitario, mediante stanziamenti di bilancio, figurante nell'allegato II del presente contratto. Gli impegni e pagamenti sono espressi in ECU correnti.

I contributi comunitari a titolo del PIM sono impegnati e versati in ECU. Quando gli impegni e i rimborsi a titolo del FEAOG-orientamento sono preceduti da un'istruzione supplementare, sulla base del fascicolo presentato in moneta nazionale, il tasso di cambio applicato per la conversione, previa verifica delle spese espresse in moneta nazionale, è il tasso di cambio applicabile per il mese nel corso del quale l'istruzione viene ultimata. Per quanto riguarda gli acconti ed il calcolo delle rimanenze da versare dopo gli anticipi, il tasso di cambio applicato per la conversione dei franchi francesi in ECU è il tasso applicabile nel mese del ricevimento, da parte della Commissione, della domanda di acconto o di pagamento.

A decorrere dal 1988, il segretariato del comitato di controllo elabora, di concerto con il consiglio regionale ed entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, lo stato di previsione finanziaria per l'anno in corso, nel quale vanno precisati gli stanziamenti che saranno forniti da Stato, regione e, eventualmente, altri enti locali. Gli stati di previsione sono elaborati sulla base dei singoli bilanci approvati dalle autorità responsabili e consentono un raffronto diretto con le previsioni annuali di finanziamento relative a ciascun sottoprogramma del PIM, intervento per intervento. Nelle previsioni è inoltre specificato l'importo del contributo comunitario previsto per lo svolgimento degli interventi.

Articolo 9

Anteriormente al 15 ottobre 1988, le autorità francesi presentano alla Commissione un progetto di programma finanziario particolareggiato per gli anni dal 1989 al 1993. Esse propongono anche eventuali modifiche o precisazioni da apportare alle schede tecniche e finanziarie allegate al programma.

Le parti contraenti verificano, nel luglio 1988, l'introduzione e il funzionamento del sistema di coordinamento, di mobilitazione e di controllo, contemplato dal presente contratto, e ne traggono le conclusioni per il proseguimento del PIM.

Successivamente, previa consultazione delle autorità francesi, la Commissione determina, con eventuali modifiche, l'elenco e lo scadenzario delle misure da prendere in considerazione a titolo del PIM per un periodo successivo al 1988, rivede le schede tecniche e finanziarie allegate al PIM e comunica il PIM, così modificato e riveduto, alle autorità francesi. Lo scadenzario delle previsioni di impegno e di pagamento delle diverse fonti di finanziamento comunitario, che fanno capo a risorse di bilancio, è sottoposto ad aggiornamento e forma oggetto di un'appendice al presente contratto di programma entro termini che consentano di garantire la prosecuzione del PIM senza interruzioni.

Articolo 10

Qualora il sistema di coordinamento e di controllo del PIM dovesse risultare non conforme alle disposizioni del presente contratto si potrà applicare l'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85.

In generale, se la Commissione intende applicare l'articolo 17, paragrafo 3 o 4 del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Repubblica francese sarà posta in grado di presentare le proprie osservazioni entro i termini fissati dalla Commissione.

TITOLO IV

Operazioni di apprezzamento, di valutazione e più in generale di controllo

Articolo 11

Le parti contraenti concordano l'introduzione di un sistema di sorveglianza entro il 31 dicembre 1987 nell'intento di elaborare :

— prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'elenco dei progetti non ancora definiti nel PIM ; per quelli che rientrano nei regimi di aiuti, tre mesi dopo la conclusione di ciascun esercizio di bilancio, l'elenco dei progetti finanziati a titolo del PIM ;

— lo stato di realizzazione in termini finanziari ed in termini fisici del programma di finanziamento sulla base di un documento unificato per la parte più importante delle informazioni, in modo da agevolare l'elaborazione informatica dei dati da parte degli organi comunitari, nazionali o regionali.

Il sistema di sorveglianza tiene conto delle regole interne di apprezzamento, di valutazione e di controllo specifiche di ciascun fondo strutturale della Comunità e delle singole fonti di finanziamento statali o regionali, in modo da favorire la semplificazione e l'armonizzazione. Il sistema di sorveglianza dovrà, nella misura del possibile, contribuire a valutare l'impatto economico e sociale del PIM.

Articolo 12

Al termine di ciascun trimestre civile, ciascun responsabile del controllo verifica che il sistema di sorveglianza abbia tenuto conto dello stato di realizzazione finanziaria per quanto riguarda la regione Corsica, in relazione all'esecuzione del proprio sottoprogramma in termini di impegni e pagamenti di crediti. Questa informazione viene fornita al comitato di controllo dal suo segretariato.

La Commissione informa il segretariato del comitato di controllo, rispettando le stesse scadenze, sull'esecuzione dei pagamenti diretti versati dalla Comunità ai beneficiari finali per gli interventi che rientrano nel PIM nei casi previsti dalle modalità di gestione finanziaria vigenti.

Articolo 13

Al termine di ciascun semestre civile, il responsabile del controllo presenta al comitato di controllo uno stato di realizzazione del proprio sottoprogramma a livello della regione Corsica, in termini di spese pubbliche, di spese totali e di indicatori fisici, mettendo in evidenza per ciascuna misura le variazioni rispetto alle previsioni del PIM. La relazione pone in evidenza, in particolare, le misure per le quali il tasso di realizzazione delle spese totali in due relazioni semestrali consecutive risulta inferiore del 50 % a quanto previsto dallo scadenzario del PIM nella media dell'anno.

Articolo 14

L'autorità indipendente responsabile della valutazione elabora una relazione annuale di valutazione da presentare al comitato di controllo entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio considerato, tenendo conto delle informazioni relative alla situazione finanziaria e alla situazione fisica.

La relazione ha carattere riservato. Essa viene comunicata soltanto ai membri del comitato di controllo ristretto, che formula il proprio parere. La presidenza presenta una relazione al comitato di controllo ampliato ed invia in seguito le proprie conclusioni ai responsabili della realizzazione degli interventi del PIM che non sono rappresentati nell'ambito del comitato di controllo.

TITOLO V

Informazioni per la concessione dei contributi comunitari

Articolo 15

Le domande di pagamento devono essere presentate secondo le modalità specifiche di ciascun fondo.

Gli eventuali adattamenti dei moduli di pagamento, per tener conto di un finanziamento comunitario che oltrepassi i limiti previsti dalle disposizioni che disciplinano i fondi, saranno notificati dalla Commissione alle autorità francesi in tempo utile.

Per quanto riguarda i pagamenti erogati in base alla sola linea di bilancio speciale di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, la Commissione notifica alla Repubblica francese i moduli che dovranno essere presentati per le domande di pagamento dei saldi annuali entro il 30 novembre 1987.

Per quanto riguarda il programma specifico di azioni per la regione Corsica, finanziato dal FEAOG-orientamento conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85, le autorità francesi devono attenersi, nel corso dell'attuazione del PIM Corsica, alle procedure previste dalla Comunità per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1760/78 [1] e (CEE) n. 269/79 [2] e della direttiva del Consiglio 79/173/CEE [3], in quanto gli impegni a titolo del PIM saranno effettuati in frazioni annuali.

Le autorità francesi potranno inviare una proposta di nuovo programma quadro per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture rurali e gli interventi forestali.

Articolo 16

Dal momento della firma del presente contratto, il cofinanziamento è valutato in relazione a ciascun intervento, il che consente, se necessario, di variare i tassi di partecipazione della Comunità alle spese finanziabili di ciascun progetto o operazione per quanto riguarda i soli finanziamenti a carico della linea di bilancio speciale di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 ; l'importo delle partecipazioni di cui beneficia l'insieme delle operazioni che fanno parte di un medesimo intervento serve di base per valutare il cofinanziamento.

Anteriormente alla firma del contratto, le autorità francesi daranno comunicazione delle contropartite al finanziamento comunitario, mediante designazione esatta dei progetti da contabilizzare a titolo del PIM.

Nell'intero periodo 1986-1988 le autorità francesi garantiscono che i contributi comunitari concessi a carico delle risorse di bilancio nell'ambito del presente PIM si aggiungano ai finanziamenti già stabiliti nel quadro del contratto di piano e delle relative clausole aggiuntive, di cui al capitolo 3, paragrafi 3.1 e 3.2 del PIM. Entro il 31 agosto 1989 sarà predisposta una relazione per il comitato di controllo e la Commissione, nell'intento di consentire il pagamento dei saldi dovuti per il periodo 1986-1988.

TITOLO VI

Rispetto delle politiche comunitarie

Articolo 17

Le autorità francesi notificano alla Commissione, in via preliminare e per accordo sul contributo comunitario, tutti i progetti di investimento produttivo in favore dei quali è proposto un contributo comunitario, il cui costo complessivo superi i 15 milioni di ECU, allegando lo studio di fattibilità e di redditività richiesto abitualmente per i progetti del Fondo europeo di sviluppo regionale. La Commissione si riserva il diritto di prevedere, per l'insieme dei programmi finanziati dalla Comunità, procedure di notifica o di informazione concernenti altre categorie di progetti d'investimento produttivo per i quali è proposto un contributo comunitario.

Le autorità francesi comunicano ugualmente alla Commissione, per accordo, un'analisi socioeconomica costi-benefici per tutti i progetti di investimento in infrastrutture che superino i 15 milioni di ECU.

I progetti industriali e di infrastrutture che superano i 15 milioni di ECU sono esaminati dal comitato di controllo, alla luce dei risultati degli studi summenzionati.

Articolo 18

Le autorità francesi comunicano alla Commissione, contemporaneamente ed al termine di ciascun semestre civile, i riferimenti di pubblicazione dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e una relazione sullo svolgimento delle gare d'appalto dei mercati, allo scopo di dimostrare il rispetto della direttiva 77/62/CEE del Consiglio [4], della decisione 80/707/CEE della Commissione [5] e della direttiva 71/305/CEE del Consiglio [6].

Articolo 19

Le autorità francesi adottano le disposizioni necessarie per garantire la più estesa pubblicità agli interventi comunitari. Per singoli progetti di costo superiore a 500 000 ECU dovranno essere esposti cartelloni fissi nella località di realizzazione.

Articolo 20

Uno stesso progetto non può fruire contemporaneamente dell'intervento della Comunità a titolo del presente PIM e di altri interventi della Comunità.

TITOLO VII

Beneficiari dei pagamenti effettuati

Articolo 21

I contributi comunitari a carico delle risorse di bilancio a titolo del PIM sono versati ai beneficiari secondo le modalità specifiche di ciascun fondo strutturale della Comunità.

[1] GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 1.
[3] GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 15.
[4] GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.
[5] GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 33.
[6] GU n. L 185 del 25. 8. 1971, pag. 5.

Le parti contraenti garantiscono, nella misura del possibile, che il versamento di anticipi a titolo dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, all'Agence centrale comptable du trésor, abbia luogo entro un termine massimo di un mese e mezzo dal momento della presentazione alla Commissione della richiesta di anticipo, corredata da tutti i necessari documenti giustificativi e che tali somme siano in seguito trasferite, tramite il bilancio del ministero dell'interno, al prefetto, commissario della Repubblica della regione, entro un termine massimo di un mese e mezzo dal ricevimento dei pagamenti effettuati dalla Comunità.

Articolo 22

La regione può prendere le misure necessarie per corrispondere anticipi a carico di stanziamenti pubblici, a valere sugli attesi contributi comunitari, qualora sia necessario garantire il rispetto del calendario di esecuzione dei lavori. Il comitato di controllo formula un parere periodico in materia.

Fatto a Parigi, il 17 luglio 1987.

Per la Commissione
Grigoris VARFIS
Membro della Commissione

Per la Repubblica francese
J. THORAVAL
Il prefetto, commissario della Repubblica della regione Corsica

Per la regione Corsica
J. P. DE ROCCA-SERRA
Il presidente del consiglio regionale

TITOLO VIII

Condizioni relative all'adozione di clausole aggiuntive al contratto

Articolo 23

Modifiche sostanziali del PIM formeranno oggetto di clausole aggiuntive al presente contratto.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 24

Qualsiasi controversia fra le parti contraenti circa l'interpretazione del presente contratto sarà sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee se non potrà giungersi ad una composizione amichevole della stessa.

ALLEGATO I

REGIONE CORSICA

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO

1. **Comitato ristretto**

1.1. Regione :

— Il presidente dell'assemblea della Corsica
— due vicepresidenti
— Il direttore generale dei servizi
— Un esperto di questioni agricole e idrauliche

1.2. Stato :

— Il prefetto, commissario della Repubblica della regione
— Quattro direttori regionali
— Il segretario regionale degli affari regionali

1.3. Comunità europee :

— Tre rappresentanti dei servizi della Commissione
— Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti

2. **Comitato ampliato**

Si aggiungono :

— Il presidente dell'ufficio di sviluppo agricolo e rurale
— Il presidente dell'ufficio delle infrastrutture idrauliche
— Il presidente dell'agenzia regionale del turismo
— I presidenti delle camere consolari dipartimentali (6)
— Il presidente del Consiglio economico e sociale
— Tre funzionari dei servizi della regione
— Il presidente dell'ufficio dei trasporti
— Il direttore dei servizi regionali degli affari marittimi
— Il tesoriere generale della regione
— Il delegato regionale per l'architettura e l'ambiente
— Il delegato regionale per il turismo
— Il delegato regionale per il commercio e l'artigianato
— Il prefetto, commissario della Repubblica dell'Alta Corsica
— Il segretario regionale della Corsica meridionale
— Il presidente del comitato locale dei pescatori
— Il presidente del sindacato degli agricoltori
— Il sig. F. Musso, parlamentare europeo

ALLEGATO II

PIM CORSICA

(in milioni di ECU)

Fondi	Previsioni finanziarie : scadenzario indicativo							
	Impegni			Pagamenti				
	1987	1988	Totale	1987	1988	1989	1990	Totale
1. FEAOG								
— Azione dirette/indirette	4,28	3,23	7,51	3,43	3,43	0,65	—	7,51
— 355	0,45	1,78	2,23	0,14	0,67	0,70	0,72	2,23
2. FESR	10,67	8,29	18,96	4,92	7,27	5,12	1,65	18,96
3. FSE (1)	0,23	1,45	1,68	0,16	0,78	0,45	0,29	1,68
4. 551	4,33	4,73	9,06	2,17	2,84	1,68	2,37	9,06
5. Pesca (4028/86)	0,20	0,31	0,51	0,15	0,15	0,21	—	0,51
Totale	20,16	19,79	39,95	10,97	15,14	8,81	5,03	39,95

(1) Nel 1986 è stato impegnato un contributo di 0,15 milioni di ECU, in funzione delle procedure specifiche del FSE.